

SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Email: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Nuove modifiche per il riporto delle perdite fiscali

È stato pubblicato sulla G.U. del 17 giugno 2025 il DL 84/2025, c.d. “Decreto fiscale”, con il quale sono state introdotte novità alla disciplina del riporto delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie, intervenendo sulle regole già modificate dal D.Lgs. 192/2024 (c.d. decreto IRPEF-IRES).

Premessa

Si ricorda che la regola generale per il riporto delle perdite fiscali è contenuta nell’art. 84, co. 1 del TUIR, che stabilisce che le perdite formate in un periodo di imposta sono scomputabili dal reddito imponibile dei successivi periodi di imposta, nei limiti dell’80% del reddito. Tale limite non si applica alle perdite realizzate nei primi 3 periodi d’imposta, che sono integralmente scomputabili, secondo l’art. 84, co. 2 del TUIR.

In caso di trasferimento di partecipazioni di maggioranza e di operazioni straordinarie di fusione e scissione societaria, al fine di contrastare il c.d. “commercio delle bare fiscali” e la conseguente compensazione indebita e intersoggettiva di perdite fiscali, sono previste ulteriori limitazioni che nel corso del tempo sono stati oggetto di revisione.

In particolare, in caso di trasferimento delle partecipazioni di controllo fuori dal perimetro del gruppo¹ e contestuale modifica dell’attività², o in caso di fusioni o scissioni con soggetti estranei al gruppo, le perdite fiscali possono essere compensate secondo quanto stabilito dall’art. 84, co. 3-ter del TUIR, aggiornato dal DL 84/2025, fermo restando la condizione di superamento del c.d. “test di vitalità³” di cui all’art. 84, co. 3-bis del TUIR.

Le novità seguenti sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024.

Le modifiche del Decreto fiscale

Nel nuovo contesto, le perdite fiscali, previo superamento del test di vitalità, possono essere compensate per un importo non eccedente il limite del patrimonio netto della società che riporta le perdite, che può essere determinato come:

¹Per gruppo si intende quello costituito da società tra le quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1 e co. 2 del Codice civile, o se tutte le partecipanti sono controllate dallo stesso soggetto

²La modifica dell’attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore economico o di comparto merceologico o di acquisizione di azienda o ramo di azienda, anche se esercitano la stessa attività, e assume rilevanza se interviene nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione o nei due successivi o anteriori

³Il test si considera superato qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, individuato in base al momento in cui interviene il trasferimento, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica (voce A1 e A5), nonché un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (voci B9 lettere a) e b)), superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori

- valore economico del patrimonio netto risultante dalla relazione giurata di stima redatta da un revisore legale designato dalla società (ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data riferimento delle perdite);
- in assenza di una relazione giurata di stima, valore del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite) senza tenere conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi anteriori).

L'ulteriore modifica introdotta dal decreto fiscale è l'introduzione dell'art. 176, co. 5-bis del TUIR che stabilisce che, in caso di operazioni di conferimento di aziende effettuate tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali in regime di neutralità fiscale, e non facenti parte del medesimo gruppo e con perdite "non omologate", alla società conferitaria si applicano le disposizioni sulla riportabilità delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze Ace, previste in caso di scissione societaria (art. 173, co. 10 del TUIR) con le seguenti precisazioni:

- il riferimento alla società beneficiaria della scissione si intende fatto alla società conferitaria;
- si considera l'ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.

Pertanto, tale intervento normativo equipara il conferimento di azienda, limitatamente alla società conferitaria, alle operazioni straordinarie in neutralità fiscale che possono essere utilizzate per il commercio di "bare fiscali".

Libera compensabilità delle perdite infragruppo

Riepilogando, la libera compensabilità, senza i limiti legati alla vitalità e all'ammontare del patrimonio netto, opera:

- per le perdite "infragruppo", conseguite in periodi d'imposta nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo, sin dall'inizio del periodo di imposta di conseguimento delle perdite fiscali. Tra esse non rientrano le perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta antecedenti al 31.12.2024;
- per le perdite "omologate", conseguite antecedentemente ma assoggettate, con esito positivo, al superamento dei test quantitativi e di vitalità all'atto dell'ingresso nel gruppo o successivamente.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani